



COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA



REGOLAMENTO per l'applicazione delle sanzioni amministrative

1) AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI	2
3) VIGILANZA	2
4) ATTIVITÀ DI CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI	3
5) ACCERTAMENTI MEDIANTE ANALISI DI CAMPIONI.....	3
6) NOTIFICAZIONE.....	4
7) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.....	4
8) OBBLIGO DEL RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE	5
9) ATTIVITÀ ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI E CAUTELARI - COMMISSIONE GIURIDICA UNICA PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	5
10) AUDIZIONE	6
11) CONCLUSIONE FASE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI.....	6
12) ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO, ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE, ORDINANZA SULL'OPPOSIZIONE A SEQUESTRO, ORDINANZA DI RIPRISTINO.....	7
13) RATEAZIONE DEL PAGAMENTO	8
14) ESECUZIONE FORZATA	9
15) GESTIONE DEL CONTENZIOSO	9



1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità generali secondo le quali si svolge il procedimento amministrativo diretto ad accertare e sanzionare le violazioni amministrative, commesse nell'ambito territoriale della Comunità Montana Valle Brembana, nelle materie per le quali la Comunità Montana svolge funzioni di accertamento ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981 o rappresenta l'Autorità competente ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981.

2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

- Legge 24 novembre 1981, n. 689: " Modifiche al sistema penale";
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571: "Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della L. 24.11.81 n. 689, concernente modifiche al sistema penale";
- L.R. 27 giugno 2008, n. 19: "Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";
- L.R. 1 aprile 2015 n. 6: "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana", art. 14 (Organizzazione e competenze di polizia amministrativa);
- Legge 20 novembre 1982, n. 890: "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari", e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 36);
- L.R. 1 febbraio 2012, n. 1: "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria" (artt. 1, 3, 24-30, 39-41);
- Codice Civile: art. 2699 (Atto Pubblico) e art. 2700 (efficacia dell'atto pubblico);
- Codice di Procedura Civile – libro I – titolo VI – capo I – sezione IV (delle comunicazioni e delle notificazioni) – artt. da 136 a 151;

I suddetti riferimenti normativi si intendono comprensivi di tutte le modificazioni e integrazioni succedutesi nel tempo.

3) VIGILANZA

Ferme restando le funzioni di vigilanza attribuite dalle vigenti normative ai corpi di polizia e ad altri enti od organi di vigilanza, l'attività di accertamento/ispettiva è svolta in conformità a quanto previsto dalla L. 689/1981 e dalle leggi di settore.

Ai sensi dell'art. 27 della L.R. 1 febbraio 2012 n. 1, nelle materie di competenza della Comunità Montana, sono abilitati all'accertamento delle sanzioni amministrative e allo svolgimento delle attività di cui agli artt. 13,14,15 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) i responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa della Comunità Montana nominati con decreto del Presidente della Comunità Montana. Con decreto dei responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa, e previa specifica formazione interna, è possibile abilitare all'effettuazione degli accertamenti e allo svolgimento delle attività di cui agli artt. 13,14,15 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – anche per limitate e specifiche materie - il personale dell'area tecnica e amministrativa appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione o all'Area degli Istruttori.



Gli agenti accertatori devono essere muniti di appositi segni distintivi e di tessera di riconoscimento, che attestino l'abilitazione alle funzioni di accertamento, da esibirsi in occasione dello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa, secondo la disciplina stabilita dalla Giunta Regionale.

Il verbale redatto dall'organo accertatore fa fede, fino a querela di falso, dei fatti che l'organo attesta essere avvenuti in sua presenza o da esso compiuti, delle dichiarazioni eventualmente rese dal trasgressore o dalle persone presenti al momento dell'accertamento / ispezione, nonché della provenienza del documento.

Ove la contestazione non possa essere immediata o l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi di un illecito amministrativo richieda una particolare attività istruttoria, l'organo accertatore provvede a notificare gli estremi della violazione agli interessati (trasgressore ed eventuale obbligato in solido) ex art. 14 della L. 689/81 inviando apposito verbale di accertamento e contestazione.

4) ATTIVITÀ DI CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI

Nel redigere la contestazione dell'illecito si deve tener conto che, salvo diversa espressa previsione normativa, il trasgressore deve necessariamente essere identificato in una persona fisica; quando il trasgressore abbia commesso la violazione nella sua qualità di rappresentante o dipendente di una persona giuridica o comunque di un ente o di un imprenditore, la persona giuridica, l'ente o l'imprenditore sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta (art. 6, comma 3, L. 689/1981). Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge (art. 5 L. 689/1981).

Il processo verbale di accertamento deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 28 (Contenuto del processo verbale di accertamento) della L.R. 1/2012, compresa la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 L. 689/81 (ove non espressamente esclusa da specifiche norme di legge) e l'avvertenza che la prova del suddetto pagamento dovrà essere fatta pervenire all'organo accertatore alla scadenza dei 60 giorni utili per il pagamento in misura ridotta, al fine di evitare la prosecuzione del procedimento. Nei casi eccezionali in cui la legge esclude la facoltà del pagamento in misura ridotta, il verbale specifica che non è ammesso il pagamento in misura ridotta, citando la specifica norma di legge che esclude tale facoltà.

I processi verbali devono essere numerati progressivamente, su base annua, e registrati in apposito database.

5) ACCERTAMENTI MEDIANTE ANALISI DI CAMPIONI

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, le analisi e le procedure di prelievo dei relativi campioni sono effettuate conformemente a quanto previsto dall'art. 15 della L. 689/81 (Accertamenti mediante analisi) e dall'art. 29 (Procedura di prelievo dei campioni) della L.R. 1/2012. Gli adempimenti finalizzati all'invio dei campioni al Laboratorio competente all'effettuazione delle analisi avvengono a cura dell'organo incaricato della vigilanza. Nell'ipotesi di sequestro, di cui all'art. 13 della L. 689/81, l'accertatore si attiene alle disposizioni procedurali previste in merito dal Capo II (Modalità del sequestro di cose, veicoli e natanti) del D.P.R. n. 571/82 e dall'art. 30 (Sequestro e Confisca) della L.R. 1/2012.

Come disposto dall'art. 17, comma 6, della L. 689/81, il funzionario che ha proceduto al sequestro di cui sopra informa immediatamente l'autorità amministrativa competente, inviandole il processo verbale di sequestro. Il provvedimento di convalida del sequestro è necessario solo ove previsto da specifiche disposizioni di legge.

Se l'accertamento della violazione consegue all'effettuazione di analisi, la comunicazione al trasgressore degli esiti delle stesse è effettuata contestualmente alla contestazione e notifica dell'illecito amministrativo.



6) NOTIFICAZIONE

La notifica agli interessati degli estremi della violazione deve avvenire nei termini di legge (entro 90 gg. dall'accertamento se residenti in Italia, oppure entro 360 gg. se residenti all'estero). I termini decorrono da quando l'accertatore ha completato (o, ragionevolmente, avrebbe dovuto completare) le indagini intese a riscontrare e valutare tutti gli elementi, soggettivi e oggettivi, dell'infrazione. Come previsto dall'art. 14, comma 4, della L. 689/81, la notificazione degli estremi della violazione può essere eseguita:

- secondo le regole ordinarie previste dal Codice di Procedura civile, anche da un funzionario appartenente all'amministrazione che ha accertato la violazione; tale funzionario può essere persona diversa da colui che ha accertato la violazione e può anche appartenere a profili professionali del ruolo amministrativo;
- a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno adottando le procedure previste dalla L. 890/82 e successive modifiche e integrazioni. In virtù del principio della scissione degli effetti della notificazione tra "notificante" e "notificato", secondo la giurisprudenza prevalente (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 17/05/2017 n° 12332) la consegna del plico all'agente postale può avvenire entro la scadenza del termine di decadenza previsto per la contestazione dell'illecito;
- tramite il Messo Comunale del Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 10 della L. 265/1999;

È consentito effettuare notificazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC):

- per le notifiche destinate ai soggetti obbligati a dotarsi di un proprio indirizzo pec (imprese; professionisti iscritti ad albi), estraendo l'indirizzo PEC dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e professionisti;
- per le notifiche destinate alle pubbliche amministrazioni, estraendo l'indirizzo PEC dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni;
- per le notifiche destinate alle persone fisiche individuate quali trasgressori, quando tali persone fisiche siano i legali rappresentanti delle imprese o delle pubbliche amministrazioni che rispondono in solido con i trasgressori, utilizzando l'indirizzo PEC dell'impresa o della pubblica amministrazione estratto dai predetti indici nazionali;
- per le notifiche destinate a persone fisiche, individuate quali trasgressori o obbligati in solido, diverse dai legali rappresentanti di imprese e amministrazioni pubbliche, utilizzando l'indirizzo PEC al quale i predetti abbiano espressamente chiesto di ricevere, ai fini del procedimento sanzionatorio in corso, comunicazioni e notifiche ("elezione di domicilio presso caselle PEC"), oppure utilizzando l'indirizzo PEC registrato presso l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD).

La notifica a mezzo PEC comporta la trasmissione del file contenente l'atto che si intende notificare comprensivo della relata di notifica.

La notificazione del verbale di accertamento vale quale atto interruttivo della prescrizione con effetti a decorrere dalla data di ricevimento da parte del destinatario.

7) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/1981 è sempre ammesso, fatti salvi gli eccezionali casi di esclusione previsti da specifiche norme di legge. Il termine di 60 giorni è perentorio.

Per le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura fissa o proporzionale, l'ammontare del pagamento è pari ad un terzo rispettivamente della sanzione edittale e della sanzione applicabile in concreto.

Il pagamento in misura ridotta da parte dell'autore materiale dell'illecito o degli obbligati in via solidale estingue il procedimento sanzionatorio. Verificato l'avvenuto pagamento, l'ente provvede alla materiale archiviazione del fascicolo.



Per ottenere l'estinzione del procedimento sanzionatorio il trasgressore o l'obbligato in via solidale devono provvedere tempestivamente al versamento dell'intera somma dovuta a titolo di pagamento in misura ridotta, nonché di quella dovuta a titolo di spese del procedimento. Per spese del procedimento si intendono le spese postali, le spese di notifica e le altre spese vive documentabili e specificamente sostenute per l'accertamento e la contestazione della violazione.

Il pagamento di una somma inferiore a quella complessivamente dovuta o il pagamento effettuato oltre il termine di 60 giorni non estinguono il procedimento; in questo caso le somme riscosse verranno successivamente scomutate dalla sanzione pecuniaria inflitta o, in caso di archiviazione, verranno restituite.

L'avvenuta presentazione di scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 non osta all'ammissione al pagamento in misura ridotta, purché comunque il pagamento avvenga entro il termine di legge. L'avvenuto pagamento in misura ridotta entro i termini, comporta l'archiviazione d'ufficio per acquiescenza del procedimento di riesame conseguente all'eventuale presentazione di eventuali scritti difensivi o richieste di audizione.

Sono fatte salve le norme speciali che prevedono l'estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione della posizione da parte del trasgressore, nonché quelle che prevedono ulteriori riduzioni della somma stabilita in applicazione dell'art. 16 della L. 689/1981.

8) OBBLIGO DEL RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

Nel caso in cui la sanzione amministrativa risulti di competenza di altra Autorità Amministrativa, l'organo accertatore verificato che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, è tenuto al rispetto dell'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della L. 689/81.

Il rapporto dovrà essere fatto pervenire all'altra Autorità amministrativa competente per legge.

Salvo motivati impedimenti, l'accertatore invia rapporto all'Autorità competente entro 45 giorni dalla avvenuta scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta. In ogni caso il rapporto non deve essere trasmesso prima che sia stato accertato l'inutile decorso del termine per effettuare il pagamento in misura ridotta.

Quando il pagamento in misura ridotta non è consentito, l'accertatore trasmette il rapporto entro 45 giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione.

9) ATTIVITÀ ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI E CAUTELARI - COMMISSIONE GIURIDICA UNICA PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ogni attività istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 18 (ordinanza ingiunzione e ordinanza di archiviazione) e 19 (ordinanza sull'opposizione a sequestro) della L. 689/81 è demandata al Responsabile dell'Area Tecnica, attraverso la propria articolazione organizzativa la quale monitora costantemente i rapporti pervenuti (compresi quelli trasmessi da forze di polizia o organi di vigilanza esterni alla Comunità Montana). È altresì demandata al Responsabile dell'Area Tecnica, l'emissione dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, qualora prevista. Al fine di coadiuvare il responsabile dell'Area Tecnica nello svolgimento delle proprie funzioni, è istituita con finalità esclusivamente consultiva, la Commissione Giuridica Unica per le Sanzioni Amministrative (di seguito denominata Commissione Giuridica). La Commissione Giuridica, nominata dalla Giunta Esecutiva è composta dal Segretario della Comunità Montana (o un suo delegato) con funzioni di Presidente, dal Responsabile dell'Area Tecnica e da n. tre dipendenti in possesso di adeguata esperienza, individuati tra il personale dipendente appartenente all'Area dei Funzionari o all'Area degli Istruttori. La Commissione Giuridica è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e si esprime a maggioranza dei presenti. Essa svolge le seguenti funzioni:

- esamina gli scritti difensivi eventualmente pervenuti;
- convoca i trasgressori che abbiano chiesto di essere sentiti e procede alla loro audizione;



- valuta l'opportunità di invitare all'audizione eventuali testimoni, fermo restando che i fatti accaduti in occasione dell'ispezione/accertamento, gli atti compiuti dall'accertatore, le dichiarazioni rese sono comprovate dal verbale di ispezione e/o dal verbale di accertamento, che fanno piena prova fino a querela di falso;
- formula una motivata proposta di provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio, da trasmettere al responsabile dell'Area Tecnica;
- acquisisce la documentazione ritenuta opportuna e si esprime circa la richiesta di pagamento rateale della sanzione pecuniaria;
- si esprime con funzioni consultive su ogni questione sottoposta in materia dal Responsabile dell'Area Tecnica.

10) AUDIZIONE

Il termine di 30 giorni (art. 18 L. 689/1981) entro il quale può essere chiesta (necessariamente in forma scritta) l'audizione personale o possono essere presentati scritti difensivi è da intendersi perentorio, pertanto non saranno prese in considerazione eventuali richieste di audizione o eventuali scritti difensivi che siano pervenuti oltre il termine.

L'audizione, se richiesta, rappresenta atto dovuto e non discrezionale, ed è pertanto obbligatoria; essa può essere omessa solamente quando agli atti risultino già elementi sufficienti ad escludere la responsabilità del presunto trasgressore per l'illecito contestato.

L'audizione dell'interessato deve avvenire – compatibilmente con l'organizzazione dei lavori della Commissione Giuridica in funzione delle pratiche giacenti - entro il termine ordinario di 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La convocazione deve essere inviata agli interessati e ai testimoni almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'audizione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

Le testimonianze non possono vertere su fatti o dichiarazioni risultanti dal verbale di accertamento, poiché in tale caso ciò che risulta dal verbale può essere contestato esclusivamente mediante lo speciale procedimento giurisdizionale della querela di falso.

L'interessato ha facoltà di farsi assistere durante l'audizione personale da consulenti di sua fiducia. Allo stesso è riconosciuta altresì la facoltà di delegare altri in sua vece. In tal caso, la delega nominativa dovrà risultare da atto redatto in forma scritta e sottoscritta dall'interessato.

Le dichiarazioni rese dal trasgressore in sede di audizione e quelle eventualmente rese dai testimoni e dall'accertatore, ove convocati, devono essere riportate in apposito verbale, sottoscritto da chi rilascia le dichiarazioni e dal funzionario che presiede l'audizione. Al verbale possono essere allegate memorie, controdeduzioni scritte, o altra documentazione inerente all'illecito prodotta dal trasgressore o dall'accertatore.

11) CONCLUSIONE FASE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Terminata l'eventuale audizione, la Commissione Giuridica valuta:

- a) la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi (la condotta commissiva od omissiva del trasgressore) e soggettivi (dolo o colpa) della specifica violazione amministrativa contestata;
- b) la capacità di intendere e di volere del trasgressore (art. 2 L. 689/1981);
- c) la mancanza di cause di giustificazione di cui all'art. 4 della L. 689/1981 (commissione del fatto nell'adempimento di un dovere; nell'esercizio di una facoltà legittima; in stato di necessità di salvare sé od altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona; in stato di legittima difesa);
- d) la ritualità della contestazione o notificazione della violazione accertata;
- e) la mancanza dei presupposti della prescrizione del diritto a riscuotere le somme (art. 28 L. 689/1981);



- f) la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità del trasgressore, le sue condizioni economiche (art. 11 L. 689/1981);
- g) la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina del cumulo giuridico nel caso di concorso formale tra le violazioni contestate (cioè nel caso di violazioni plurime, omogenee od eterogenee, commesse con un'unica azione od omissione), ex art. 8 della L. 689/1981;
- h) l'eventuale reiterazione di violazioni da parte del trasgressore (persona fisica), ai sensi dell'art. 8 bis della L. 689/1981.

A tal fine la Commissione Giuridica prende in esame:

- il rapporto ed il verbale di accertamento;
- le relazioni di notifica e gli altri documenti comprovanti la regolarità della contestazione immediata o della notificazione successiva del verbale;
- gli argomenti esposti dal trasgressore in sede di audizione personale e/o negli scritti difensivi (occorre motivare esplicitamente per quali motivi le difese proposte dal trasgressore non sono in tutto o in parte accoglibili);
- le eventuali controdeduzioni presentate dall'organo accertatore;
- la documentazione da cui risultino eventuali illeciti amministrativi commessi dal trasgressore (persona fisica) nei cinque anni precedenti e accertati con provvedimento esecutivo (art. 8 bis L. 689/1981);
- ogni altro documento o elemento utile per la corretta valutazione degli elementi costitutivi dell'illecito e delle circostanze in cui esso è stato commesso, fermo restando che non possono essere presi in considerazione fatti nuovi che non siano stati espressamente contestati con il verbale di accertamento.

Qualora lo ritenga necessario, e fermo restando che la decisione finale non può basarsi su fatti diversi da quelli specificamente indicati nel verbale di accertamento o in documenti da questo richiamati, la Commissione Giuridica e il Responsabile dell'Area Tecnica possono chiedere chiarimenti e/o integrazioni al trasgressore o all'organo accertatore e possono richiedere - su specifiche questioni tecniche o giuridiche - pareri e valutazioni integrative di altri funzionari dell'amministrazione. In casi particolarmente complessi la Commissione Giuridica può acquisire eventuali pareri *pro veritate* anche attraverso incarichi esterni.

Completata la fase istruttoria, la Commissione Giuridica formalizza le proprie conclusioni, attraverso un verbale contenente la proposta conclusiva del procedimento (ordinanza ingiunzione, ordinanza di archiviazione, ordinanza sull'opposizione a sequestro cautelare) congruamente motivato alla luce di tutti gli elementi acquisiti e valutati.

Nel proporre l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria, l'entità di sanzioni non pecuniarie graduabili e l'applicabilità di sanzioni amministrative accessorie facoltative, la Commissione Giuridica dovrà attenersi ai criteri indicati dall'art. 11 della L. 689/81 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative).

La conclusione dei lavori della Commissione Giuridica deve avvenire, salvo impedimenti, entro il termine di 180 giorni dalla presentazione degli scritti difensivi o dalla richiesta di audizione personale (o dal ricevimento del rapporto, qualora non siano stati presentati scritti difensivi né sia stata chiesta l'audizione personale). In ogni caso l'istruttoria deve concludersi in tempo utile ad evitare le prescrizioni del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28 L. 689/1981 – Prescrizione).

12) ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO, ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE, ORDINANZA SULL'OPPOSIZIONE A SEQUESTRO, ORDINANZA DI RIPRISTINO.

L'adozione dei provvedimenti cui agli artt. 18 (ordinanza ingiunzione o ordinanza di archiviazione), 19 (ordinanza sull'opposizione a sequestro), 26 (ammissione al pagamento rateale della sanzione



pecuniaria), 13 e 17 (convalida del sequestro, quando prevista) della L. 689/81 compete al Responsabile dell'Area Tecnica.

Ove il Responsabile dell'Area Tecnica non condivide in tutto o in parte il provvedimento proposto dalla Commissione Sanzioni, predisporrà un provvedimento di contenuto in tutto o in parte diverso, indicando le ragioni per le quali intende discostarsi dalle risultanze istruttorie condotte dalla Commissione Giuridica.

Quando emana ordinanza-ingiunzione il Responsabile dell'Area Tecnica applica le sanzioni amministrative principali e le sanzioni accessorie previste dalle leggi vigenti, ivi comprese le sanzioni di cui all'art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie) della L. 689/1981. Con l'ordinanza viene inoltre ingiunto il pagamento delle spese del procedimento, come indicate all'art. 7.

Nell'ordinanza ingiunzione dovrà essere indicata l'Autorità giudiziaria competente per il giudizio di opposizione secondo quanto previsto dall'art. 22 della L. 689/1981 e dall'art. 6 del D. Lgs. 150/2011. Il Responsabile dell'Area Tecnica può motivatamente disporre, in via di autotutela, l'annullamento delle proprie ordinanze ingiunzioni, ove accerti profili di illegittimità delle stesse; qualora sia inutilmente decorso il termine entro il quale può essere proposta avanti all'Autorità giudiziaria opposizione all'ordinanza ingiunzione, l'annullamento in via di autotutela deve basarsi su ragioni di pubblico interesse diverse dal mero ripristino della legalità.

Le ordinanze emesse devono essere numerate progressivamente, su base annua, e registrate in apposito database.

L'ufficio competente:

- cura la notifica o la comunicazione dei provvedimenti assunti a conclusione del procedimento sanzionatorio;
- verifica che le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie vengano eseguite, promuovendo ove necessario la riscossione coattiva;
- cura l'aggiornamento del database degli illeciti amministrativi e la tenuta del registro informatizzato delle ordinanze;
- cura la conservazione della documentazione inerente a ciascun illecito amministrativo.

La notificazione dell'ordinanza ingiunzione vale quale atto interruttivo della prescrizione con effetti a decorrere dalla data di ricevimento da parte del destinatario.

Compete altresì al responsabile dell'Area Tecnica, l'emissione dell'ordinanza di ripristino qualora prevista. L'ordinanza di ripristino deve riportare i riferimenti *per relationem* della sanzione amministrativa a cui si riferisce e deve essere notificata al trasgressore/obbligato in solido, con le modalità previste per la notifica del verbale di accertamento.

In caso di mancata ottemperanza entro i termini prestabiliti, i ripristini saranno effettuati dalla Comunità Montana che addebiterà le spese e ogni costo sostenuto a carico del destinatario.

13) RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

Come previsto dall'art. 26 della L. n. 689/81 e s.m.i. possono inoltrare domanda di essere ammessi al pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie amministrative applicate con ordinanza ingiunzione emessa dall'Autorità competente, il trasgressore e/o gli obbligati in solido che si trovino "in condizioni economiche disagiate".

Sulla domanda di ammissione al pagamento rateale formulata in sede di audizione o di scritti difensivi, si provvede motivatamente con l'ordinanza ingiunzione.

Il trasgressore o l'obbligato in solido può comunque chiedere di essere ammesso al pagamento rateale della sanzione entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. In questo caso il Responsabile dell'Area Tecnica provvede in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda di rateazione e comunica la decisione agli interessati, sia nel caso di accoglimento che di rigetto dell'istanza di rateazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante Pec nei casi consentiti. Le spese postali relative all'invio del provvedimento di rateazione saranno addebitate nella prima rata.



Al fine della concessione del pagamento rateizzato, si specifica che:

- a) Sono rateizzabili, su semplice istanza dell'interessato che dichiari "di versare in temporanea situazione di difficoltà", senza doverne specificare le cause e/o dover allegare documenti a comprova di tale situazione, sanzioni di importo compreso tra € 1.000,00 ed € 20.000,00 (inclusi);
- b) Sono rateizzabili, previo formale accoglimento o rigetto della domanda di rateazione da parte della Comunità Montana, le sanzioni di importo inferiore ad € 1.000,00 e di importo superiore ad € 20.000,00 su istanza dell'interessato che contenga l'indicazione delle condizioni che impediscono il pagamento in un'unica soluzione.
- c) La rateazione, in ogni caso, è concessa per un numero minimo di rate mensili da tre a un numero massimo di venti rate ognuna delle quali, a sua volta, deve essere di importo unitario minimo non inferiore a € 100,00;

Ogni provvedimento di concessione del beneficio della rateazione deve essere integrato dal relativo piano di ammortamento del debito. La prima rata sarà dovuta il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento di concessione della rateizzazione.

In ogni momento il debito può comunque essere estinto mediante un unico pagamento (art. 26, L. 689/1981).

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi semplici di dilazione nella misura prevista dall'art. 1284 del codice civile e vigente al momento di presentazione della domanda. Gli interessi decorrono dal 31° (trentunesimo) giorno successivo a quello della data di notifica dell'ordinanza.

Il piano di ammortamento del debito, a rate costanti, è da ritenersi imm modificabile anche nel caso di successiva variazione dell'interesse legale.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta automaticamente la decadenza del beneficio della rateazione e la riscossione coattiva a mezzo ruolo della somma residua da parte della Comunità Montana.

I termini ed i limiti di cui sopra (max 20 rate di importo minimo di € 100,00 cadauna) potranno essere derogati, in via eccezionale e nel rispetto di quanto stabilito a riguardo dal richiamato art. 26 della legge n. 689/81 (max 30 rate di importo minimo di € 15,00 cadauna) esclusivamente nei casi in cui:

- gli interessati, anche tramite esibizione di ulteriore documentazione, attestino condizioni economiche di tale gravità da rendere inequivocabilmente dimostrata la loro impossibilità a far fronte al pagamento rateale della sanzione nei limiti e nei termini di cui sopra;
- quando la condotta illecita sanzionata sia punita ai sensi di legge con sanzioni amministrative pecuniarie così onerose, anche nel minimo edittale, da rendere conseguentemente giustificata l'ammissione al pagamento rateale delle stesse nei termini più favorevoli di cui al citato art. 26 della legge n. 689/81.

14) ESECUZIONE FORZATA

Nell'ipotesi in cui il pagamento della sanzione irrogata con l'Ordinanza Ingiunzione e il pagamento delle spese del procedimento non sia avvenuto nei termini di legge (30 giorni dalla notificazione – art. 18 comma 4 L. 689/1981), l'ufficio competente provvede all'avvio del procedimento finalizzato all'esecuzione forzata (art. 27 L. 689/81).

15) GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Ove le ordinanze vengano impugnate con ricorso giurisdizionale l'ufficio competente:

- esamina e valuta i ricorsi giurisdizionali di opposizione ad ordinanza ingiunzione;
- cura la trasmissione della documentazione richiesta dall'Autorità Giudiziaria (ex art. 6, comma 6, D.Lgs. 150/2011) presso cui pende il ricorso;
- cura la costituzione in giudizio mediante la redazione di memorie difensive, con l'eventuale supporto dell'Area Amministrativa;



- assicura la partecipazione alle udienze di un funzionario delegato;
- si raccorda con l'Area Amministrativa per la gestione del contenzioso relativo a controversie di particolare rilevanza economica, o concernenti questioni di principio di particolare importanza, o per le quali sia necessario il patrocinio legale di un avvocato, o per valutare l'opportunità di ricorrere in appello o per Cassazione nei confronti di sentenze sfavorevoli. Il patrocinio legale è conferito con delibera dell'organo esecutivo.

Come consentito dall'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 150/2011, i Funzionari della Comunità Montana, con specifica delega del Presidente-legale rappresentante, possono essere delegati a stare in giudizio nelle controversie di opposizione alle ordinanze di ingiunzione, nonché nella eventuale controversia di opposizione a cartelle esattoriali emesse per la riscossione delle sanzioni amministrative.